



CITTA' DI ALIFE

Provincia di Caserta



Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel. 0823.1586016-
PEC: protocollo@pec.comune.alife.ce.it
P.I.V.A. : 01794300614 - C.F.: 82000320612

Prot. 6616

ORDINANZA SINDACALE n. 9

Oggetto: divieto di combustione all'aperto di qualsiasi residuo vegetale agricolo e/o forestale

IL SINDACO

VISTA la "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2020", giusta Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.123 del 24/6/2020;

VISTA la Legge 11/08/2014, n.116 ed in particolare l'art.14, comma 8 che conferisce ai Comuni la facoltà, di sospendere la combustione all'aperto dei materiali vegetali in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dall'esercizio di tale attività, possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Capo III del D.Lgs 08/03/2006 n.139 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTA la Legge 24/2/1992, n.225 , in materia di Protezione Civile;

VISTI gli artt.423, 423bis, 424, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTI gli artt.50 e ss del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.

CONSIDERATO che con tale decreto

- a) Si rende noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 1 luglio al 30 settembre 2020, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n.116 del 11 agosto 2014, art.14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- b) Si conferma che esistono in Campania condizioni climatiche eccezionali che determinano temperature sopra la media stagionale, probabilmente legate anche alla "emergenza dell'effetto serra" generata dall'attività degli uomini;
- c) Si richiama l'attenzione su alcuni divieti ed obblighi che, se rispettati sul territorio comunale in modo sistemico, genererebbero situazioni di maggiore sicurezza e minore pericolosità per gli ecosistemi naturali, i residenti e la mobilità;



RITENUTO

1. di dover, senza alcun ritardo, emanare un'Ordinanza Sindacale per prevenire gli incendi boschivi e riassumere tutti gli obblighi previsti dal sistema normativo in ordine al divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art.7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;
2. di dover dare la massima pubblicità al suddetto Decreto Regionale e alla presente Ordinanza;

DISPONE

1. Il divieto assoluto di bruciatura dei vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, a causa dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio del Comune di Alife, **dal 1 luglio al 30 settembre 2020**, in ragione degli obblighi della Legge n.116 del 11 agosto 2014, art.14, comma 8;
2. Il divieto, dunque, lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale:
 - di accendere fuochi di ogni genere;
 - di far brillare mine o usare esplosivi;
 - di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF e altre norme in vigore), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - di transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
3. Che la trasgressione di tali divieti sarà punita a norma dell'art.7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500 euro;

RICHIAMA L'ATTENZIONE

1. Sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi di incendi);
2. Sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombera e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongano maggiori distanze;
3. Sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dell'art.15, lettera i) del Codice della strada;
4. Sulla necessità di creare sulle strade comunali di maggior rischio fasce di rispetto per una larghezza di mt.10 su ambo i lati;
5. Su rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.



DISPONE ALTRESI'

- Che il Comando PM sui tratti di strade individuate a maggior rischio, dia esecuzione alle ordinanze sindacali vigenti che ordinano ai proprietari frontisti di tagliare la vegetazione in eccesso;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'albo Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente e venga diffusa il piu' ampiamente possibile.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni è affidata alla Polizia Locale

SI NOTIFICHI

- Al Responsabile dell'Area Tecnica
- Al Comando Stazione Carabinieri/Forestale di Alife
- Al Comando PM;

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di gg60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro gg120 decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO
AVV. Maria Luisa Di Tommaso



